

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

257.

16 FEBBRAIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1971

Presidenza del Presidente
TRABUCCHI

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

Essendosi reso vacante un seggio nella Regione dell'Emilia-Romagna, in seguito alla morte del compianto senatore Guglielmo Donati, la Giunta accerta che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui il predetto senatore apparteneva è il signor Furio Farabegoli.

Successivamente la Giunta dichiara valida l'elezione del senatore Alessandro Niccoli, proclamato nella seduta del Senato del 26 gennaio 1971.

La Giunta infine, a conclusione di una relazione del senatore Bermanni, relatore per la Regione dell'Emilia-Romagna, esamina le cariche dichiarate dai senatori eletti nella Regione stessa, alla luce delle norme sulle incompatibilità parlamentari.

La seduta termina alle ore 19,45.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Curti.

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata** » (1481).
(Esame e rinvio).

Il senatore Pennacchio riferisce ampiamente sullo Statuto in titolo.

Successivamente, il relatore passa ad esaminare i singoli articoli: a suo avviso, l'articolo 1 andrebbe modificato, in analogia a quanto deciso per altre Regioni, nel senso di stabilire che la Regione Basilicata è ente autonomo, secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

La Commissione concorda con l'opinione del relatore.

Sempre in analogia a quanto stabilito in precedenza per disposizioni similari contenute in altri Statuti, la Commissione decide di chiedere alla Regione un chiarimento in ordine all'ultimo comma dell'articolo 4, concernente le attribuzioni spettanti alla Regione in ordine alle situazioni di necessità e di pubblico interesse, nonché ai provvedimenti contingibili ed urgenti.

All'articolo 5 la Commissione, a maggioranza, ritiene di poter muovere un rilievo di carattere costituzionale al quart'ultimo punto del secondo comma, nel quale si prevede che la Regione tuteli le comunità locali portatrici di un originale patrimonio linguistico.

Altro rilievo di carattere costituzionale — analogo a quelli mossi ad altre Regioni — la Commissione, a maggioranza, ritiene di poter formulare al secondo comma dell'articolo 6, in cui si stabilisce che la Regione partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale.

Successivamente, dopo ampia discussione, alla quale partecipano i senatori Schiavone, Fabiani, Gianquinto e Bisori, il sottosegretario Curti e il presidente Tesauro, la Commissione decide di lasciar cadere taluni rilievi agli articoli 8, 11, 12, 14, 17, 18 e 22. Sull'articolo 24 ha luogo un altro dibattito, in cui intervengono il relatore, i senatori Dalvit, Gianquinto, Schiavone, Illuminati e il presidente Tesauro; al termine, si decide di prospettare ai rappresentanti della Regione l'opportunità di modificare il primo comma, nel senso di non vincolare eccessivamente l'at-

tività delle Commissioni permanenti; al quarto comma la maggioranza della Commissione fa rilevare che le disposizioni in esso contenute possono dar luogo ad una pericolosa confusione di competenze; al sesto comma andrebbero inoltre chiarite talune facoltà attribuite alle Commissioni consiliari.

Lasciato poi cadere un rilievo formulato all'articolo 28, la Commissione si sofferma ad esaminare l'articolo 32, sul primo comma del quale — e precisamente sui punti 8) e 9) relativi, rispettivamente, al demanio e ai contratti — ritiene di dover chiedere chiarimenti alla Regione.

Il relatore formula quindi un rilievo al primo comma dell'articolo 47 (concernente i soggetti cui compete l'iniziativa dei regolamenti regionali), collegato col primo comma dell'articolo 41.

Dopo interventi dei senatori Dalvit e Schiavone, la Commissione, a maggioranza, ritiene di poter muovere un rilievo al primo comma dell'articolo 47 e di dover chiedere, in conseguenza, chiarimenti sugli ultimi due punti del primo comma dell'articolo 41.

Analogamente a quanto stabilito per altri Statuti, la Commissione ritiene poi di poter muovere rilievi di fondo al secondo e al terzo comma dell'articolo 49: il secondo comma stabilisce che agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso salvo i casi previsti dalla legge, senza specificare se si intenda legge dello Stato; il terzo comma prevede eccezioni al principio dell'accesso agli uffici regionali mediante pubblico concorso ed attribuisce al Consiglio la facoltà di assumere a contratto collaboratori specializzati.

La Commissione, a maggioranza, esprime quindi l'avviso di chiedere un chiarimento sul primo comma dell'articolo 52, concernente la disciplina dell'ordinamento contabile della Regione.

Successivamente, aderendo alle proposte del relatore, dei senatori Schiavone e Illuminati, del sottosegretario Curti e del presidente Tesauro, la Commissione decide di lasciar cadere taluni rilievi agli articoli 53 e 55.

Viene quindi in discussione l'articolo 57, relativo ai controlli: la Commissione, accogliendo le conclusioni del sottosegretario Curti e del relatore, ritiene di poter muovere

rilievi di fondo al primo comma, che appare in contrasto con l'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nonché all'ultimo comma, che andrebbe modificato nel senso di escludere dai controlli sostitutivi sugli enti locali, che la Regione ha facoltà di esercitare, i controlli sugli organi.

In ordine al primo comma dell'articolo 59, concernente le iniziative per lo sviluppo economico e sociale ed i servizi di interesse regionale, la Commissione, a maggioranza, manifesta l'avviso che sia opportuno precisare che tali iniziative debbano svolgersi nei limiti delle leggi dello Stato.

All'articolo 64, dopo interventi del relatore, del senatore Bisori e del Presidente, si ritiene di poter muovere un rilievo di carattere costituzionale al primo comma, concernente l'iniziativa popolare delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché dei soli provvedimenti amministrativi di interesse generale.

Altro rilievo si ritiene di poter muovere all'articolo 65 per le limitazioni ivi poste all'iniziativa popolare. Anche al terzo comma dell'articolo 70 la Commissione, a maggioranza, ritiene di poter muovere un rilievo di carattere costituzionale in quanto — come disposto per altre Regioni — dovrebbe essere ivi prevista l'inammissibilità del *referendum* abrogativo, oltre che per le disposizioni dello Statuto e per leggi tributarie e di bilancio, anche per le leggi riguardanti l'urbanistica e la polizia urbana e rurale, sempre che tali leggi siano state approvate con la maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale; la Commissione manifesta poi talune riserve sul quarto e quinto comma dello stesso articolo, concernenti le decisioni sull'ammissibilità del *referendum*.

Il seguito dell'esame dello Statuto è infine rinviato ad altra seduta.

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione dello Statuto della Regione Veneto » (1469).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione ritiene, in analogia a quanto disposto per gli altri Statuti, che l'articolo 1 debba essere modificato nel senso di stabilire che la Regione Veneto è ente autonomo con propri poteri e funzioni, secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla

Costituzione. All'articolo 2 la Commissione, con il dissenso del Gruppo comunista, ritiene di poter muovere un rilievo di natura costituzionale al secondo comma, che riserva alla Regione la tutela dei valori culturali e delle tradizioni delle minoranze etniche.

Successivamente la Commissione ritiene, a maggioranza, di poter domandare chiarimenti su taluni punti dell'articolo 4 — che elenca i fini delle iniziative regionali — e di muovere rilievi sia al primo comma dell'articolo 5 (nel quale si prevede la partecipazione della Regione veneta, come soggetto primario, alla programmazione nazionale) sia all'ultimo comma dello stesso articolo, nel quale si stabilisce che la Regione veneta coordini la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia e d'Europa.

Si apre poi un'ampia discussione sui punti *d)* ed *l)* dell'articolo 9, concernente le attribuzioni del Consiglio regionale. Dopo interventi del relatore, del Presidente e dei senatori Bisori e Gianquinto, la Commissione ritiene — con il voto contrario del Gruppo comunista — di poter muovere rilievi ad ambedue i punti suddetti, concernenti rispettivamente la nomina dei rappresentanti delle Regioni in enti od organi statali regionali o locali e le decisioni consiliari sulla competenza di materie attribuite generalmente alla Regione.

Successivamente la Commissione, a maggioranza, decide di chiedere alla Regione chiarimenti sull'articolo 18, collegato con l'articolo 34, concernente l'indennità spettante ai consiglieri regionali.

Su proposta del relatore, la Commissione ritiene poi di lasciar cadere i rilievi mossi agli articoli 23 e 24 mentre — con il voto contrario del Gruppo comunista — ritiene di poter muovere un rilievo di fondo al terzo comma dell'articolo 27, concernente le funzioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio nel caso di revoca della Giunta regionale.

All'articolo 31 (concernente i casi di incompatibilità dei membri della Giunta regionale) si decide di chiedere taluni chiarimenti; altri chiarimenti potranno essere chiesti sul terzo comma dell'articolo 36, che prevede l'obbligo per le commissioni consiliari di ascoltare i cittadini, le associazioni o gli enti che abbiano fatto pervenire al Consiglio

osservazioni e proposte sui progetti di legge in discussione e sull'articolo 37, primo comma, nel quale è previsto che la potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale nei termini stabiliti dalla Costituzione.

La Commissione decide quindi di lasciar cadere taluni rilievi all'articolo 38 e di chiedere alla Regione chiarimenti formali sui primi due commi dell'articolo 43, che disciplina la promulgazione delle leggi regionali.

Gli articoli 45 e 46, concernenti il *referendum* abrogativo, andrebbero, ad avviso della maggioranza della Commissione, modificati in analogia a quanto disposto per altri Statuti. Anche l'articolo 52, primo comma, andrebbe riesaminato e modificato in quanto prevede l'instaurazione di rapporti di lavoro che appaiono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento.

Infine la Commissione, lasciati cadere i rilievi all'articolo 54, ritiene di poter muovere un rilievo di carattere costituzionale al terzo comma dell'articolo 55, in cui si prevede che la delega delle funzioni amministrative alle provincie, ai comuni e agli altri enti locali sia conferita, di norma, per settori organici di materie.

Dopo aver espresso l'avviso che le disposizioni contenute nel capo V (articoli da 57 a 63) andrebbero chiarite ed adeguate a quanto già disposto per altri Statuti, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dello Statuto veneto.

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana » (1444).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Dalvit (che sostituisce il relatore Treu, assente per altri impegni parlamentari) avverte che l'articolo 1 dovrebbe essere modificato nel senso di stabilire — come per gli altri Statuti — che la Regione Toscana è ente autonomo con propri poteri e funzioni, secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione.

La Commissione concorda.

Altro rilievo la Commissione, a maggioranza, ritiene di poter muovere all'articolo

5, concernente la partecipazione della Regione, come soggetto primario, al programma economico nazionale.

Successivamente, lasciati cadere alcuni rilievi agli articoli 9 e 12, la Commissione si sofferma sul primo comma dell'articolo concernente la vigilanza delle Commissioni sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e sull'andamento dell'amministrazione regionale; dopo interventi dei senatori Fabiani, Gianquinto e Venanzi, i quali sostengono che la norma è del tutto chiara e pienamente in armonia con le norme costituzionali e con le leggi dello Stato, si decide che sul comma in esame venga chiesto alla Regione un chiarimento e suggerita una modificazione atta a fugare qualsiasi perplessità.

La Commissione ritiene, a maggioranza, di poter muovere un rilievo al primo comma dell'articolo 22, il quale vieta che funzioni di competenza del Consiglio possano essere esercitate dalla Giunta, sia in via di urgenza, sia per delega. Altri rilievi vengono mossi al secondo comma dell'articolo 38, nel quale si prevede che la mancata approvazione del bilancio e del programma regionale di sviluppo comportino per la Giunta l'obbligo di dimettersi, nonché al secondo comma dell'articolo 54, con il quale si conferisce alla Commissione permanente di controllo l'iniziativa di eventuali azioni di responsabilità presso le autorità competenti.

Superati quindi i rilievi agli articoli 56 e 61, si ritiene opportuno muovere un rilievo al secondo comma dell'articolo 57, collegato con l'articolo 68, relativo agli enti comprensoriali, in analogia a quanto disposto per altri Statuti.

Sempre in analogia a decisioni precedentemente adottate, la Commissione ritiene poi di poter muovere un rilievo anche al penultimo comma dell'articolo 62, concernente assunzioni contrattuali.

Successivamente, individuato un errore materiale al primo comma dell'articolo 71, la Commissione ritiene di poter muovere un rilievo al secondo comma dell'articolo 75, concernente l'iniziativa popolare diretta alla istituzione di commissioni di inchiesta; anche l'articolo 79, ad avviso della maggioranza della Commissione, andrebbe modi-

ficato, in analogia a quanto deciso per altri Statuti, nel senso di precisare che non possono essere assoggettate a *referendum* abrogativo le leggi riguardanti l'urbanistica e la polizia urbana e rurale, qualora tali leggi siano state approvate con la maggioranza dei due terzi del Consiglio regionale.

Infine, lasciato cadere il rilievo all'articolo 82, concernente il giudizio sull'ammissibilità dell'iniziativa popolare e del *referendum*, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 21,45.

FINANZE E TESORO (5^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1971

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Attaguile.

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli, anche in riferimento al calendario dei lavori dell'Assemblea approvato dalla conferenza dei capi gruppo, fa presente alla Commissione l'opportunità di un sollecito avvio della procedura di esame preliminare del bilancio di previsione per l'esercizio 1971, ancora di fronte all'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il senatore Masciale ha prospettato talune perplessità in relazione alla approvazione del nuovo Regolamento del Senato, il senatore Soliano dichiara, a nome dei senatori comunisti, di non essere d'accordo per un esame preliminare del bilancio, pur essendo disposto a procedere ad una discussione serrata. Tali argomentazioni sono riprese dal senatore Fortunati e ad esse il presidente Martinelli obietta che, per quanto riguarda l'esame preliminare, esisteva già una intesa tra i Gruppi.

Il senatore Belotti sollecita la ripresa della discussione sul disegno di legge n. 425 (« Norme complementari della legge 23 di-

cembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: " Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria " ») e il presidente Martinelli fornisce assicurazioni, auspicando al contempo che anche il Governo assuma una posizione definitiva in proposito.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, concernente la variazione delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni » (1507).
(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Trabucchi, affermando anzitutto che scopo principale del disegno di legge è la variazione dei singoli elementi che compongono il prezzo di vendita dei generi di monopolio. Dopo aver illustrato dettagliatamente alcune delle modifiche apportate alle tabelle, il relatore chiarisce che il provvedimento, riducendo la componente fiscale e il prezzo al consumo ed aumentando il prezzo concesso ai fornitori, tende sostanzialmente a ridurre il contrabbando delle sigarette straniere.

Il senatore Li Vigni critica anzitutto il Governo per la contraddittorietà con la quale procede in materia dei prezzi delle sigarette: prima dell'ultimo aumento di tali generi era già evidente, ed era stato chiaramente denunciato, che esso avrebbe condotto ad un incremento del contrabbando, cosa di cui il Governo prende atto con il disegno di legge all'esame. Esso peraltro — prosegue il senatore Li Vigni — appare insufficiente a stroncarlo e, inoltre, sembra peggiorare il trattamento dei rivenditori, già attualmente insoddisfatti.

Alcune perplessità sul provvedimento sono espresse dal senatore Segnana, il quale osserva che l'azienda dei monopoli è destinata a scomparire con la progressiva attuazione delle norme del Mercato comune europeo e che quindi il provvedimento, che sembra rafforzarne la posizione, appare in contraddizione con gli impegni assunti dal Governo in sede comunitaria; anche il senatore Segnana esprime dubbi circa il trattamento riservato ai rivenditori, i quali vedono invariato l'aggio loro spettante in presenza di un incremento delle spese generali.

Il senatore Biaggi, che interviene successivamente, critica il fatto che dal provvedimento non risultano sufficientemente chiari i criteri in base ai quali si è proceduto all'aggiustamento delle componenti interne del prezzo dei generi di monopolio; conseguentemente egli richiede che alla Commissione vengano forniti ulteriori elementi di giudizio da parte del Governo.

Il successivo oratore, senatore Soliano, critica l'impostazione del provvedimento affermando che esso prescinde da un'adeguata considerazione della dinamica delle vendite, poichè è poco attendibile il ragionamento secondo cui la riduzione del prezzo di vendita di taluni generi di sigarette può effettivamente incidere sulle dimensioni del contrabbando; il rilievo appare tanto più valido all'oratore, in quanto il Governo alterna in questa materia orientamenti contraddittori. Egli conclude, infine, osservando che si è persa una buona occasione per rivedere tutto il meccanismo dell'imposta sui tabacchi che, allo stato attuale, appare decisamente regressiva.

Il senatore Fortunati lamenta che anche il decreto-legge di cui si chiede la conversione rechi la stessa intestazione da lui più volte criticata e che il Governo si era solennemente impegnato — di fronte al Senato — a modificare: egli propone che la Commissione inviti il Senato a richiedere al Governo un più puntuale rispetto degli impegni assunti. Successivamente, l'oratore critica l'oscurità del provvedimento, osservando che da esso non risulta chiaro se l'elemento che determina la necessità di una variazione tra le diverse componenti dei prezzi è il prezzo di rivendita o quello da dare al fornitore.

Il senatore Buzio valuta invece positivamente il decreto-legge in quanto efficace strumento per una riduzione del contrabbando, mentre il senatore Stefanelli propone che la discussione venga rinviata alla seduta di domani in modo che il Governo possa fornire maggiori elementi atti a chiarire i dubbi emersi nel corso del dibattito.

La proposta (cui si dichiara contrario il senatore Buzio) è accolta dalla Commissione. Il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 19,30.

FINANZE E TESORO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zugno, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete delle Ferrovie dello Stato e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonché per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti » (1488) (*alla 7^a Commissione*);

« Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (1514), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 9^a Commissione*);

b) *parere contrario sui disegni di legge:*

« Obbligo di collocare la bandiera nazionale in ogni aula di giustizia » (1063), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri (*alla 2^a Commissione*);

« Istituzione dell'Amministrazione autonoma delle antichità e belle arti » (1225), d'iniziativa dei senatori Iannelli ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti militari ed assimilati dello Stato » (1317), d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri (*alle Commissioni riunite 1^a e 4^a*);

« Revisione degli ordinamenti pensionistici per i titolari di pensione di vecchiaia liquidata prima del 1° maggio 1968 e rimasti ininterrottamente a prestare la loro opera retribuita dopo la data di decorrenza della

pensione stessa e fino al 1° maggio 1969 » (1320), d'iniziativa dei senatori Cerami ed altri (*alla 10^a Commissione*);

« Norme a favore dei lavoratori delle aziende private ex combattenti ed assimilati » (1380), d'iniziativa dei senatori Albanese ed altri (*alle Commissioni riunite 1^a e 10^a*);

« Integrazione delle norme sull'impiego del personale docente delle scuole elementari in attività parascolastiche di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213 » (1386), di iniziativa del senatore Tanga (*alla 6^a Commissione*);

« Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, a tutte le categorie di lavoratori ex combattenti » (1401), d'iniziativa dei senatori Treu ed altri (*alle Commissioni riunite 1^a e 10^a*);

« Estensione al personale militare dei benefici concessi ai dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1402), d'iniziativa dei senatori Treu ed altri (*alle Commissioni riunite 1^a e 4^a*).

« Condono delle sanzioni disciplinari » (1403), d'iniziativa dei senatori Maris ed altri (*alla 1^a Commissione*);

« Concessione di un contributo straordinario per le celebrazioni del Beato Angelico » (1416), d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri (*alla 6^a Commissione*);

« Decorrenza della nomina dei vincitori del concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965 » (1457), d'iniziativa dei senatori Dinero e Nencioni (*alla 6^a Commissione*);

c) *parere contrario su emendamenti al disegno di legge:*

« Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (1119) (*alla 6^a Commissione*).